

ADEMPIMENTI

Il Decreto fiscale restringe il campo delle compensazioni

di Alessandro Bonuzzi

Sulla **Gazzetta Ufficiale** n. **301** del 24 dicembre 2019 è stata pubblicata la **L. 157/2019** di conversione del **D.L. 124/2019** (cd. Decreto fiscale Collegato alla Legge di Bilancio 2020), in vigore dal **25 dicembre 2019**.

Tra le misure contenute nella **manovra** spiccano senz'altro quelle riguardanti le **compensazioni** dei **crediti tributari**. Sotto questo aspetto, le **novità**, alcune **già** contenute nel **testo originario** del decreto, non sono da accogliere con favore.

Il provvedimento, modificando, con l'[articolo 3](#), l'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), allinea le **modalità di utilizzo** dei **crediti** Irpef, Ires e Irap a quelle già in vigore per i crediti Iva.

Pertanto, **con decorrenza dai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, è previsto che la **compensazione orizzontale** nel modello F24 dei **crediti Irpef, Ires e Irap**, nonché relative **addizionali e imposte sostitutive** per **importi superiori a 5.000 euro annui** può essere effettuata esclusivamente:

- utilizzando i **servizi telematici forniti dall'Agenzia delle entrate**;
- dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione della **dichiarazione annuale** da cui scaturisce l'eccedenza d'imposta.

Ne deriva che il **credito Irpef, Ires o Irap 2019 non potrà**, come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni antecedenti, essere **compensato** orizzontalmente **dal 1° gennaio 2020**, ma, a tal fine, si dovrà attendere il **decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione**. Dunque, nell'ipotesi in cui il **modello Redditi 2020** sia presentato in data **31 ottobre 2020** il credito ivi emergente (Irpef o Ires) potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale **dal 10 novembre 2020**.

La **penalizzazione** in termini di **cassa** che deriva dalla novella normativa è evidente.

A ciò si aggiunge l'**estensione** alle **persone fisiche non titolari di partita Iva** dell'obbligo di utilizzo dei **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate per le **compensazioni**, anche parziali.

Inoltre, con l'[articolo 2 D.L. 124/2019](#), sempre modificativo dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), viene **esclusa** la possibilità di utilizzare **crediti** in **compensazione orizzontale** ai contribuenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate abbia notificato un **provvedimento di cessazione della partita Iva** ai sensi dell'[articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972](#):

- a prescindere dalla **tipologia** e dall'**importo** dei **crediti stessi**, quindi anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento;
- **fino a quando la partita Iva risulti cessata.**

Il **divieto di compensazione** opera anche nei confronti dei contribuenti a cui sia stato **notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dal Vies**, sebbene limitatamente ai **crediti Iva, fino a quando non siano rimosse le irregolarità** che hanno generato l'**emissione** del **provvedimento di esclusione**.

L'utilizzo in compensazione di crediti in **violazione** di quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto comporta lo **scarto** del **modello F24**. È comunque possibile richiedere a **rimborso** il credito, così come **riportarlo nella dichiarazione successiva**.

Ulteriormente, l'articolo 1 del Decreto fiscale prevede che **non** è possibile sfruttare il meccanismo della **compensazione** da parte dell'**accollante** per il **pagamento**, con **propri crediti, del debito d'imposta altrui** ex [articolo 8, comma 2, L. 212/2000](#).

Infine, il provvedimento, con il già citato articolo 3, dispone la **specifica sanzione** applicabile agli F24 presentati **a partire dal mese di marzo 2020** quando, a seguito dell'attività di controllo eseguita ai sensi dell'[articolo 37, comma 49-ter, D.L. 223/2006](#), secondo cui l'Agenzia delle entrate può **sospendere fino a 30 giorni** l'esecuzione dei modelli F24 contenenti **compensazioni rischiose, i crediti** indicati nel modello di pagamento risultino **non utilizzabili**.

In tal caso l'Agenzia deve **comunicare entro 30 giorni** la **mancata esecuzione** della delega di pagamento e trova applicazione una **sanzione** pari:

- al **5% dell'importo**, per importi fino a 5.000 euro;
- a **250 euro**, per importi superiori a 5.000 euro;

per **ciascun F24 non eseguito**, con **esclusione** della possibilità di beneficiare del **cumulo giuridico**.

Seminario di specializzazione

LE NUOVE HOLDING

Scopri le sedi in programmazione >